

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AGGIORNAMENTO 2019

DELLA REVISIONE 2013

Include tutte modifiche legislative
apportate al DLgs 231/2001
dal 20 dicembre 2013 al 31 gennaio 2019

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3,
DEL DLGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

AGGIORNAMENTO 2019 DELLA REVISIONE 2013

*Include tutte modifiche legislative
apportate al DLgs 231/2001
dal 20 dicembre 2013 al 31 gennaio 2019*

NOTA: Le prescrizioni integrative al Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ANCE, rev. 2013, contenute nel presente aggiornamento non sono state sottoposte alla valutazione del Ministero della Giustizia, ma in ogni caso costituiscono un documento di riferimento per la predisposizione o l'adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione - MOG della singola impresa associata.

SOMMARIO

Sommario

A.	PREMESSA.....	3
B.	MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001	5
B.1	Dlgs 39/2014 del 4 marzo 2014 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile	5
B.2	Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio	6
B.3	Legge 68/2015 del 22 maggio 2015 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.....	9
B.4	Legge 69/2015 del 27 maggio 2015 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.....	13
B.5	DLgs 7/2016 del 15 gennaio 2016 - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della Legge 28 aprile 2014 n. 67.....	17
B.6	DLgs 125/2016 del 21 giugno 2016 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI19	
B.7	Legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 (“anticaporalato”) - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.....	21
B.8	Dlgs 38/2017 del 15 marzo 2017 - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato	24
B.9	DLgs 90/2017 del 25 maggio 2017 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104).....	27
B.10	Legge 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.	29
B.11	Legge 17 ottobre 2017 n° 161 (nuovo Codice antimafia) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.....	30
B.12	Legge 20 novembre 2017 n° 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017	32
B.13	Legge 30 novembre 2017 n° 179 (“whistleblowing”) - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato	34
B.14	Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n° 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103	38
B.15	Legge 9 gennaio 2019, n°3 – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	40
C.	MODIFICHE AL SOFTWARE SQUADRA 231	51
C.1	SQuadra 231	51
C.2	Effetti del presente aggiornamento per i nuovi utenti di SQuadra231	51
C.3	Effetti del presente aggiornamento per gli utenti di SQuadra231 che hanno già emesso il loro Modello.....	51
C.4	SQuadra 231 versione estesa – Monitoraggio.....	52
C.5	Chiarimenti e/o miglioramenti derivanti dai primi cinque anni di utilizzo di SQuadra 231	52
D.	TESTO COORDINATO del DLGS 231/2001.....	56

A. PREMESSA

Nel **2003** ANCE ha predisposto e sottoposto al Ministero della Giustizia la prima edizione del Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

La continua evoluzione della legislazione di riferimento, con l'aumento del numero e della tipologia dei reati presupposto, e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa ha reso necessari successivi interventi sul Codice di Comportamento ANCE, effettuati con cadenza sostanzialmente quinquennale.

La **revisione 2008**, lasciando sostanzialmente invariato l'impianto del Codice di Comportamento 2003, ha integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore a tutto il 30 giugno 2008, fra i quali quelli relativi alla sicurezza, fondamentali per le imprese di costruzioni. La nuova revisione del Codice è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia in data 6 luglio 2008.

La **revisione 2013** ha ulteriormente integrato il Modello organizzativo 2008 con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti dal legislatore a tutto il 31 dicembre 2013, fra i quali quelli relativi ai reati ambientali e alla corruzione fra privati.

In questa occasione è stata anche effettuata una revisione generale del Codice di Comportamento ANCE, con l'obiettivo di:

- rendere più semplice l'utilizzo del Codice da parte delle Imprese associate
- aggiornare i protocolli preesistenti, quando gli stessi si sono dimostrati inadeguati (per difetto o per eccesso)
- tenere conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza
- approfondire la tematica relativa alla valutazione del rischio commissione reati, evidenziando e differenziando i casi relativi alle piccole e alle grandi imprese.
- ricondurre all'interno del Codice di Comportamento ANCE anche il software SQuadra 231¹ che supporta le imprese nella realizzazione di un modello organizzativo per la prevenzione dei reati sicuramente conforme ai contenuti del Codice stesso

La revisione 2013 del Codice di Comportamento ANCE è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia in data 20 dicembre 2013.

Attualmente si è ritenuto che il quadro di riferimento complessivo della revisione generale effettuata nel 2013 conservasse ancora piena validità e che ci si potesse limitare ad analizzare le modifiche legislative apportate al DLgs 231/2001 dopo tale data, per valutare il rischio specifico correlato ai nuovi reati presupposto e per proporre nuovi protocolli di prevenzione ed informazione quando necessario.

Si è quindi predisposto il presente **aggiornamento 2019**², che sostituisce il precedente aggiornamento 2018, da utilizzare insieme alla revisione 2013 del Codice di Comportamento a suo tempo valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, e si è parallelamente provveduto ad integrare anche il software SQuadra 231, che pertanto risulta pienamente allineato anche ai contenuti del nuovo aggiornamento.

¹ L'utilizzo del software SQuadra 231 è gratuito per le imprese associate

² L'aggiornamento 2019 del Modello è stato affidato dall'ANCE, attraverso la società Il Tiglio, agli stessi professionisti che avevano curato la revisione 2013 (Ing. Dino Bogazzi, ing. Giuliano Marullo e dott. Alberto Rivieri). Il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato aggiornato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'Ing. Giuliano Marullo. La revisione finale del lavoro è stata effettuata dai competenti Uffici ANCE.

B. MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001

B.1 Dlgs 39/2014 del 4 marzo 2014 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

B.1.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 39/2014 Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies».

B.1.2 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO

CODICE PENALE

ARTICOLO 609.UNDECIES - ADESCAMENTO DI MINORENNI

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

B.1.3 ANALISI DEI RISCHI

Il nuovo reato presupposto rappresenta un rischio trascurabile per una impresa di costruzione, non essendo in alcun modo ricollegabile alle attività e ai processi tipici del settore.

B.1.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Per lo specifico reato di adescamento di minorenni, per una impresa di costruzione sono in ogni caso da ritenere adeguati i protocolli generali già previsti dal Codice di Comportamento per i delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies (vedasi pag. 144 del Codice di Comportamento 2013), tutti riconducibili al processo di gestione delle risorse umane e sintetizzati nella tabella seguente.

R10 Delitti contro la personalità individuale

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI						
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	01	02					
		Obblighi di informazione	12						

B.2 Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio

B.2.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 186/2014 Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
- b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

B.2.2 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO

CODICE PENALE: ART. 648-TER. 1. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

B.2.3 ANALISI DEI RISCHI

La Legge 186/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di **autoriciclaggio** (nuovo art. 648 ter.1 del codice penale): commette tale reato *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della*

loro provenienza delittuosa non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

Il nuovo reato presupposto, essendo correlato principalmente ai processi amministrativo e finanziario, rappresenta un rischio da considerare non trascurabile per qualsiasi impresa, indipendentemente dal settore operativo di appartenenza.

L’impatto di questa novità legislativa sulle aziende è ancora da approfondire, tenendo conto che le prime pronunce di giurisprudenza arriveranno solo fra qualche tempo.

Fin da ora si possono anticipare alcune problematiche, delle quali dovranno farsi carico gli OdV in fase di adeguamento del MOG aziendale:

- L’inserimento del reato di autoriciclaggio fra quelli presupposto del DLgs 231/2001 consentirà alla procura della repubblica di richiedere, anche in via cautelare, il sequestro per equivalente della intera somma di cui si ipotizza l’autoriciclaggio, indipendentemente dal fatto che il reato doloso i cui proventi sono impiegati, sostituiti o trasferiti sia o meno incluso fra i reati presupposto del DLgs 231/2001 (situazione analoga a quella già in essere per il reato di associazione per delinquere)
- I tempi di prescrizione del nuovo reato di autoriciclaggio, 8 anni, decorrono dal momento della sua commissione e non da quello della commissione del reato doloso sovrastante; questo rende di fatto l’autoriciclaggio un reato a “consumazione prolungata”, dalla difficile prescrizione
- Particolare criticità potrebbero assumere, alla luce di quanto detto sopra, i reati tributari: i proventi derivanti dall’evasione fiscale vengono di norma trasferiti o impiegati in attività economico/finanziaria; per integrare il reato di autoriciclaggio è però necessario, come specificato dall’art. 648 ter.1 c.p., che ricorra anche l’ostacolo all’identificazione della loro provenienza.
- Si deve in ogni caso ritenere che non sono da considerare operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa tutte quelle inerenti l’attività gestionale ordinaria della società, coerenti con il suo oggetto sociale ed effettuate con modalità ed importi usuali rispetto al tipo dell’operazione compiuta.

I due principali documenti interpretativi emessi ad oggi (Confindustria³ ed ABI⁴) assumono una posizione contrastante rispetto alla imputabilità della responsabilità

³ **Circolare Confindustria 19867 del 12 giugno 2015:** ai fini del MOG 231, configurare l’autoriciclaggio rispetto a fattispecie diverse dai reati presupposto del DLgs 231/2001 sovraccaricherebbe eccessivamente il sistema di prevenzione dell’impresa, vanificandone l’efficacia: “sul piano operativo – si legge – ne potrebbe derivare un’attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile.”

D’altra parte, aggiunge la circolare, “l’interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal DLgs 231.”

In sostanza l’autoriciclaggio rileva ai fini dell’eventuale responsabilità dell’ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231/2001.

⁴ **Circolare ABI 6/2015 del 1 dicembre 2015:** per i casi in cui «la provenienza del denaro sia riconducibile a reati non rientranti nel catalogo di cui agli artt. 24 ss. DLgs n. 231 del 2001 – in primo luogo vengono in considerazione i reati fiscali, la realizzazione di alcune tipologie dei quali determina non tanto la creazione di nuove disponibilità illecite, ma la permanenza nel patrimonio della banca, quale profitto dell’illecito, della somma corrispondente all’importo delle imposte evase – i presidii devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello organizzativo non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l’individuazione della provenienza illecita dei beni.»

In conclusione, per l’ABI l’autoriciclaggio è ammissibile anche nel caso di reati esclusi dal perimetro del DLgs 231/2001”.

amministrativa nel caso di autoriciclaggio di denaro proveniente da reati che non sono presupposto del DLgs 231/2001.

Il reato di autoriciclaggio può in ogni caso dare origine ad una casistica complessa che, in assenza di successivi chiarimenti a livello legislativo, dovrà essere risolta dalla giurisprudenza. Anche il concetto di "utilizzo o godimento personale" appare definito in modo ambiguo e potrà originare, in giurisprudenza, interpretazioni discordanti.

B.2.4 **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI**

In attesa di maggiori chiarimenti che potranno giungere dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per una impresa di costruzione i protocolli di prevenzione da considerare idonei a contrastare il reato sono di due tipologie:

- Protocolli finalizzati a prevenire la costituzione di risorse finanziarie di natura illecita
- Protocolli finalizzati a monitorare la legittimità dei beni e delle risorse finanziarie apportate all'azienda
- Per lo specifico reato di autoriciclaggio, per una impresa di costruzione sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies (vedasi pag. 152 del Codice di Comportamento 2013), sintetizzati nella tabella seguente.

R13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI							
02	Approvvigionamento	Emissione dell'ordine	18							
		Gestione risorse finanziarie	24							
		Obblighi di informazione	25	26						
04	Attività immobiliare	Sviluppo del progetto immobiliare	03							
		Vendita unità immobiliari	08							
		Fatturazione attiva e contabilizzazione	11	12	13	14				
		Gestione risorse finanziarie	15	16	17	18				
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	01	03	04	05	06	07	11	12
		Acquisizione e gestione di finanziamenti	13	14						
		Investimenti finanziari	15	16	17	18	19	20		
		Obblighi di informazione	21							
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02							
		Gestione risorse finanziarie	10	11						
		Obblighi di informazione	12							

Soprattutto nel caso in cui la giurisprudenza considerasse autoriciclaggio anche l'impiego delle risorse derivanti da evasione o elusione fiscale (nel caso in cui la stessa evasione o elusione non sia il risultato di altro reato mirante ad ostacolarne concretamente l'identificazione) e rimaste all'interno del bilancio societario, è da ritenere applicabile ed adeguato anche l'insieme dei protocolli di prevenzione dei reati societari già previsti dal Codice di Comportamento con riferimento al processo amministrativo, sintetizzati nella tabella seguente e riportati da pag. 96 a pag. 98 del Codice di Comportamento 2013.

R07 Reati societari

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI							
06	Amministrativo	Gestione societaria	01	02	03	04				
		Redazione documenti amministrativi	05	06						
		Redazione del bilancio	08	09	10					
		Obblighi di informazione	11							

B.3 Legge 68/2015 del 22 maggio 2015 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

B.3.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 68/2015 - Art. 1

Comma 8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

B.3.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO VI-BIS - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE: ART. 452-BIS. - INQUINAMENTO AMBIENTALE.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ART. 452-QUATER. - DISASTRO AMBIENTALE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ART. 452-QUINQUIES. - DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

ART. 452-SEXIES. - TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

ART. 452-OCTIES. - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B.3.3 ANALISI DEI RISCHI

Il legislatore, oltre ad aumentare alcune sanzioni a fronte di ecoreati già previsti dal codice penale o dal testo Unico Ambiente (DLgs 152/2006), ha inserito nel codice penale due nuovi reati specifici a gravità crescente: inquinamento ambientale (art. 452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater).

Fino alla definizione di questi due reati, la magistratura ha applicato ai disastri ambientali il più generico art. 434 cp, cosiddetto "disastro innominato" (*Chiunque, fuori*

dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.) che non costituisce reato presupposto del Dlgs 231/2001.

Con i due nuovi reati introdotti nel codice penale, il legislatore ha di fatto identificato e sanzionato come reati distinti tre diversi livelli di gravità di danneggiamento dell'ambiente:

- Abbandono di rifiuti, scarichi ed emissioni (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori limite previsti dal DLgs 152/2006: è un reato di pericolo connesso al superamento delle soglie di rischio autorizzate (nel caso di attività inquinanti lecite) e già sanzionato dal DLgs 152/2006 come contravvenzione (cioè ammenda più arresto) per la quale è possibile l'oblazione
- Inquinamento ambientale: è un reato di evento sanzionato come delitto (cioè multa più reclusione), consistente nella compromissione o in un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- **Disastro ambientale:** è un reato di evento sanzionato come delitto (cioè multa più reclusione), consistente alternativamente:
 - 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

I comportamenti (dolosi o colposi) che possono dare origine ai due nuovi reati più gravi sono della stessa natura dei comportamenti già sanzionati dal TUA (DLgs 152/2006) e dall'art. 25 undecies del DLgs 231/2001: abbandono di rifiuti non autorizzati, scarichi od emissioni (in terra, acqua od aria) in quantità superiore ai limiti di legge.

B.3.4 **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI**

A fronte dei nuovi ecoreati, per una impresa di costruzione, sono da ritenere sempre validi i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2013 per i reati ambientali ex art. 25-undecies (vedasi pag. 164 del Codice di Comportamento 2013), sintetizzati nella tabella seguente.

R16 Reati ambientali

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
02	Approvvigionamento	Valutazione e qualificazione fornitori	05	06				
		Richiesta di acquisto	07					
		Selezione del fornitore	09					
		Emissione dell'ordine	13	16				
		Ricevimento materiali/prestazioni	22					
		Obblighi di informazione	25	27				
04	Attività immobiliare	Sviluppo del progetto immobiliare	04					
11	Gestione per l'ambiente	Definizione responsabilità per l'ambiente	01	02	03	04	05	
		Analisi degli impatti ambientali	06	07				
		Gestione dei rifiuti	08	09				
		Controllo operativo per l'ambiente	10	11				
		Controllo adeguamenti legislativi	12					
		Obblighi di informazione	13					

Si ritiene che alla maggiore gravità dei nuovi reati presupposto debba corrispondere la individuazione come CRITICI dei seguenti protocolli preesistenti:

- 11.06 Rischi ambientali
- 11.07 Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili
- 11.10 Il sistema gestionale per l'ambiente in sede e negli impianti fissi
- 11.11 Il sistema gestionale per l'ambiente nei cantieri

Si ritiene inoltre che debba essere prestata maggiore considerazione alla raccomandazione di adottare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015.

B.4 Legge 69/2015 del 27 maggio 2015 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

B.4.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 69/2015 Art. 12 - Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinnea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
- e) la lettera c) è abrogata.

B.4.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

Più che dell'introduzione di nuovi reati presupposto, in questo caso si tratta di una ridefinizione del reato di falso in bilancio, attraverso la riscrittura dei corrispondenti articoli del codice civile (da 2621 a 2622)

CODICE CIVILE

ART 2621 - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-BIS - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

ART. 2621-TER - NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

ART. 2622 - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

B.4.3 ANALISI DEI RISCHI

È opportuno ricordare che con il DLgs 61/2002 il Legislatore aveva sostanzialmente depenalizzato il reato di falso in bilancio per le società non quotate ed aveva introdotto, anche per le società quotate, alcune cautele (soglia di non punibilità, procedibilità a querela e cause di non punibilità) che depotenziavano l'efficacia preventiva e repressiva della disciplina dei reati societari; il reato di false comunicazioni sociali veniva cioè considerato un reato di danno (perseguibile su richiesta del danneggiato) e non di pericolo (perseguibile d'ufficio).

La Legge 69/2015 parte dalla valutazione della inadeguatezza del sistema previgente e dalla necessità di rafforzare la lotta alla corruzione anche attraverso il contrasto al falso in bilancio, considerato strumento di costituzione di "fondi neri" destinati ad usi illegittimi, fra i quali la corruzione.

Il ripristino della punibilità del falso in bilancio avviene attraverso la riconduzione delle false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. da reato contravvenzionale di danno a delitto di pericolo punibile con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

Vengono poi eliminate le soglie di punibilità previste dal DLgs 61/2002, sostituite da un più articolato sistema di modulazione delle sanzioni:

- Per le società non quotate (art. 2621)

- Pena della reclusione da 1 a 5 anni
- Per fatti di lieve entità (art. 2621-bis 1° comma), pena ridotta da 6 mesi a 3 anni
- Per particolare tenuità del fatto (art. 2621-ter), non punibilità
- Per società non fallibili⁵ (art. 2621-bis 2° comma)
 - pena da 6 mesi a 3 anni e reato perseguibile solo su querela di parte
 - Per particolare tenuità del fatto (art. 2621-ter), non punibilità
- Per società quotate ed equiparate (art. 2622)
 - pena della reclusione da 3 a 8 anni

In tutti casi costituisce falso in bilancio l'esporre fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge⁶, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

In conclusione, per una impresa di costruzione così come per la generalità delle imprese, la nuova disciplina del falso in bilancio amplia le situazioni nelle quali è possibile essere inquisiti ed aumenta le potenziali sanzioni, sia a carico della persona fisica che commette il reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) che della stessa impresa per responsabilità amministrativa.

Per contro, non cambia la natura del reato rispetto a quello già analizzato dal Codice di Comportamento ANCE rev. 2013 e conseguentemente non cambia la tipologia dei protocolli di prevenzione già predisposti.

B.4.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

A fronte della nuova caratterizzazione del reato di falso in bilancio, per una impresa di costruzione, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2013 per i reati societari ex art. 25-ter (vedasi pag. 137 del Codice di Comportamento 2013), sintetizzati nella tabella alla pagina seguente.

Si ritiene che alla maggiore gravità dei nuovi reati presupposto debba corrispondere la individuazione come CRITICO del seguente protocollo preesistente:

- 06.06 Controllo dei documenti

⁵ Sono considerati non soggetti al fallimento i piccoli imprenditori che, in forma individuale o collettiva, (RD 267/1942 art. 1) soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- non hanno effettuato investimenti in azienda per un capitale superiore a 300.000 €
- non hanno realizzato, come media degli ultimi tre anni, un fatturato superiore a 200.000 €

⁶ L'utilizzo del termine "fatti materiali rilevanti" adottato dal Legislatore (invece del termine "informazioni, anche di natura valutativa" contenuto nella norma precedentemente in vigore) parrebbe implicare la decisione dello stesso di non attribuire rilevanza penale alle attività di mera valutazione, ancorché aventi una significativa influenza sul bilancio.

Una prima sentenza di cassazione ha fatto propria questa lettura letterale del testo, ma esistono orientamenti discordi, anche perché questa interpretazione porterebbe a concludere che il reato non è quasi mai ravvisabile.

R07 Reati societari

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI						
02	Approvvigionamento	Selezione del fornitore	10						
		Obblighi di informazione	25						
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	01	02					
		Analisi tecnica e stima dei costi	07	08					
		Predisposizione e riesame dell'offerta	11	12					
		Aggiudicazione e stipula del contratto	13	14					
		Gestione del contratto	15	17	18				
		Varianti e riserve	21	22					
		Gestione risorse finanziarie	24						
04	Attività immobiliare	Obblighi di informazione	26	27	28				
		Identificazione delle opportunità	02						
		Sviluppo del progetto immobiliare	03						
		Scelta Agenzia immobiliare	06	07					
		Vendita unità immobiliari	08	09					
05	Finanziario	Obblighi di informazione	19	20					
		Gestione della liquidità (tesoreria)	01	03	04	05	06	08	12
		Investimenti finanziari	16	17	18	20			
06	Amministrativo	Obblighi di informazione	21						
		Gestione societaria	01	02	03	04			
		Redazione documenti amministrativi	05	06					
		Redazione del bilancio	08	09	10				
09	Gestione risorse umane	Obblighi di informazione	11						
		Selezione e assunzione del personale	02						
		Obblighi di informazione	12						

B.5 DLgs 7/2016 del 15 gennaio 2016 - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della Legge 28 aprile 2014 n. 67⁷

B.5.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il Dlgs 7/2016 (e il correlato Dlgs 8/20126) non apporta modifiche dirette al Dlgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al Dlgs 231/23001 sono di natura indiretta, attraverso la ridefinizione di alcuni articoli del codice penale, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

B.5.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

Il Dlgs 7/2016 ha apportato modifiche a cinque articoli del codice penale che costituiscono reato presupposto per il Dlgs 231/2001.

Le modifiche, non sostanziali, sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 491-bis. - Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private</p>	<p>Art. 491-bis. - Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici</p>
<p>Art. 635-bis. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>	<p>Art. 635-bis. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni</p>
<p>Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle</p>	<p>Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle</p>

⁷ Si veda anche il Dlgs 8/2016 del 15 gennaio 2016 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p>	<p>informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p> <p>Art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>

B.5.3 ANALISI DEI RISCHI

I reati presupposto, così come modificati dal DLgs 7/2016, rappresentano un rischio trascurabile per una impresa di costruzione, non essendo in alcun modo ricollegabili alle attività e ai processi tipici del settore.

B.5.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Anche a fronte della nuova caratterizzazione dei delitti informatici, per una impresa di costruzione sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento ANCE 2013 per i reati informatici ex art. 24-bis come da tabella seguente.

R02 Criminalità informatica

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
08	Gestione sistemi informativi	Controlli di legittimità	01	03		
		Obblighi di informazione	04			
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02	03	08	
		Obblighi di informazione	12			

B.6 DLgs 125/2016 del 21 giugno 2016 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI

B.6.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il DLgs 125/2016 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/23001 sono di natura indiretta, attraverso la ridefinizione di due articoli del codice penale, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

B.6.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

Il DLgs 7/2016, intervenendo sul Codice Penale, ha modificato due dei reati presupposto richiamati dall'art. 25-bis del DLgs 231/2001.

In particolare, il DLgs 125/2016 ha modificato l'art. 453 del c.p. estendendo la responsabilità penale prevista per la contraffazione di monete nazionali o straniere al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità.

Anche l'art. 461 del c.p. è stato modificato, inserendo espressamente i dati informatici (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione e precisando che il reato sussiste anche quando tali strumenti non sono destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete.

Le modifiche agli articoli del codice penale sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none">1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	<p>453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none">1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori. ;2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Vecchio testo**Nuovo testo****Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

B.6.3 ANALISI DEI RISCHI

I reati presupposto, così come modificati dal DLgs 125/2016, rappresentano un rischio trascurabile per una impresa di costruzione, non essendo in alcun modo ricollegabili alle attività e ai processi tipici del settore.

B.6.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

A fronte della nuova caratterizzazione dei delitti di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, per una impresa di costruzione sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento ANCE 2013 per i reati societarii ex art. 25-bis, come da tabella seguente.

R05 Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
02	Approvvigionamento	Emissione dell'ordine	14				
		Obblighi di informazione	25				
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	10				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02				
		Obblighi di informazione	12				

B.7 Legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 (“anticaporalato”) - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo

B.7.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 199/2016 Art. 6 - Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

B.7.2 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO

CODICE PENALE

ARTICOLO 603 BIS - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

B.7.3 ANALISI DEI RISCHI

È stato sostituito il previgente art. 603 bis del Codice Penale - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* che oggi nella nuova formulazione sanziona sia il reclutatore che l'utilizzatore di manodopera oggetto di sfruttamento.

Lo stesso art 603 bis individua quattro specifici indicatori della situazione di sfruttamento: reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il reato è considerato dal legislatore di particolare gravità, in quanto viene prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e la applicazione delle sanzioni interdittive ex articolo 9, per una durata non inferiore ad un anno.

Appare evidente che, per le imprese di costruzione, il rischio relativo a questo reato presupposto non è trascurabile, con particolare riferimento alle attività svolte negli stabilimenti di produzione e nei cantieri.

Particolarmente significativi per le imprese di costruzione sono poi sia gli indicatori delle situazioni di sfruttamento, (fra i quali la sotto retribuzione rispetto agli standard nazionali e la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) che le aggravanti (ancora rischio per la sicurezza e numero di lavoratori reclutati maggiore di tre).

B.7.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

A fronte del nuovo reato presupposto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", per una impresa di costruzione, sono da ritenere sempre validi i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento ANCE 2013 per i *Delitti contro la personalità individuale* ex art. 25-quinquies, come da tabella seguente.

R10 Delitti contro la personalità individuale

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	01	02				
		Obblighi di informazione	12					

Si ritiene inoltre che a fronte della gravità e della specificità del nuovo reato presupposto debbano essere introdotti due ulteriori protocolli di prevenzione con riferimento al processo di gestione delle risorse umane:

Protocollo 09.02 A	Assunzione di personale in cantiere
<i>Prevenzione reato/i</i>	Art. 25 quinquies – <i>Delitti contro la personalità individuale</i>
Il vertice aziendale deve vietare o comunque limitare la facoltà di assunzione diretta del personale in cantiere da parte del Capocantiere o del Direttore Tecnico di cantiere.	
Nei casi in cui l'assunzione diretta di personale in cantiere fosse ritenuta necessaria o opportuna per le particolari caratteristiche del cantiere stesso (es.: localizzazione), tale attività deve essere regolamentata ed ogni assunzione deve essere correttamente documentata	

Protocollo 09.12 A Informativa sulle condizioni di lavoro del personale

Prevenzione reato/i*Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale**Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

Il responsabile delle Risorse Umane deve predisporre periodicamente per la Direzione Aziendale e per l'OdV una relazione riepilogativa che dia evidenza del rispetto, sia in sede che nei cantieri, della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

La eventuale certificazione SA 8000 è da considerare equivalente a questo protocollo preventivo.

Deve poi essere ampliata la casistica prevista dal protocollo 02.16 relativo al processo di approvvigionamento:

Protocollo 02.16 Altre clausole risolutive espresse

CRITICO
Prevenzione reato/i*Attuazione protocollo 01.09**Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale**Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**Art. 25 undecies - Reati ambientali*

La funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto di lavori, forniture e servizi clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- violazione del codice etico
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
 - mancato rispetto degli impegni assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale.
-

B.8 Dlgs 38/2017 del 15 marzo 2017 - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

B.8.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 38/2017 Art. 6 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

B.8.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

Il DLgs 38/2017, intervenendo sul Codice Civile, ha modificato il reato presupposto di cui all'art. 2635 cc; le modifiche sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>2635. Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse</p>	<p>2635. Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte</p>

B.8.3 II NUOVO REATO PRESUPPOSTO

Il DLgs 38/2017, intervenendo sul Codice Civile, ha anche introdotto un nuovo reato presupposto.

CODICE CIVILE

ARTICOLO 2635 BIS – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

B.8.4 ANALISI DEI RISCHI

Il DLgs n° 38 del 15 marzo 2017 (GURI 75 del 30 marzo 2017, entrata in vigore 14 aprile 2017) ha dato attuazione alla Legge n° 170 del 12 agosto 2016 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il DLgs 38/2017 ha profondamente modificato l'art. 2635 del codice civile ed ha introdotto nello stesso codice due nuovi articoli (art. 2635 bis e art. 2635 ter), prevedendo una nuova fattispecie di reato ed alcune pene accessorie.

Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il Decreto 38/2017, coerentemente con i contenuti della delega, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocumento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti
- prevedendo che l'illecito possa essere posto in essere anche per interposta persona
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente
- prevedendo l'interdizione temporanea dei soggetti condannati, se recidivi, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

È viceversa rimasta invariata la procedibilità per il reato di corruzione fra privati solo a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza; per il reato di istigazione alla corruzione fra privati la procedibilità è sempre esclusivamente a querela della persona offesa.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa ex art. 25 ter comma 1 del DLgs 231/2001, il DLgs 38/2017 ha previsto:

- per il reato di corruzione fra privati ex art. 2635 cc, un inasprimento della sanzione pecuniaria (il massimo passa da 400 a 600 quote) e l'aggiunta delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 dello stesso decreto
- per il nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione privata ex art. 2635 bis cc, una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

B.8.5 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Anche a fronte della nuova caratterizzazione del reato di corruzione fra privati e dell'introduzione del reato di istigazione alla corruzione fra privati, per una impresa di costruzione sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento ANCE 2013 nel quadro dei reati societari ex art. 25-ter, come da tabella seguente:

R07 Reati societari

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
02	Approvvigionamento	Selezione del fornitore	10			
		Obblighi di informazione	25			
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	01	02		
		Analisi tecnica e stima dei costi	07	08		
		Predisposizione e riesame dell'offerta	11	12		
		Aggiudicazione e stipula del contratto	13	14		
		Gestione del contratto	15	17	18	20
		Varianti e riserve	21	22		
		Gestione risorse finanziarie	24			
		Obblighi di informazione	26	27	28	
04	Attività immobiliare	Identificazione delle opportunità	02			
		Sviluppo del progetto immobiliare	03	04		
		Scelta Agenzia immobiliare	06	07		
		Vendita unità immobiliari	08	09		
		Obblighi di informazione	19	20		
06	Amministrativo	Gestione societaria	04			
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02			
		Obblighi di informazione	12			

B.9 DLgs 90/2017 del 25 maggio 2017 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)

B.9.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 90/2017 non apporta modifiche al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili a fronte della eventuale responsabilità amministrativa per il reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ex art. 25-octies del DLgs 231/2001.

La rilevanza della Legge 90/2017 con riferimento al DLgs 231/2001 consiste nel fatto che l'Organismo di Vigilanza non è più soggetto ad alcun obbligo di comunicazione antiriciclaggio ed alla conseguente sanzione penale (reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 Euro) di cui al precedente art. 55 comma 5 del DLgs 231/2007.

Il novellato art. 46 del DLgs. 231/2007, che va a sostituire il vecchio art. 52, prevede infatti tra i soggetti obbligati i soli componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione, come chiaramente rilevabile dal testo riportato nel seguito.

Legge 90/2017 Art. 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:
 - a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III

B.9.2 LE MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE

Come conseguenza di quanto esposto nel paragrafo precedente, nel Codice di Comportamento ANCE 2013 deve essere eliminato l'intero punto 11.12 di pagina 27, il cui testo è riportato in nota⁸.

⁸ **11.12.** Nel caso di società che svolgono una delle attività elencate nel capo III del DLgs 231/2007 – *nuova normativa antiriciclaggio*, l'art. 52 dello stesso DLgs assegna all'Organismo di Vigilanza anche il compito di vigilare sull'osservanza delle norme previste dal decreto, con obbligo di segnalazione senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti quando tali atti o fatti possano costituire violazione di una specifica disposizione dello stesso DLgs 231/2007 finalizzata alla prevenzione del riciclaggio. In caso di omissione è prevista una sanzione (reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1000 euro).

B.10 Legge 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

B.10.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 103/2017 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/23001 sono di natura indiretta, attraverso la previsione, ex art. 1, comma 5, di un aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., reato presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art 24 ter (delitti di criminalità organizzata) del DLgs 231/2001.

B.10.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 103/2017, intervenendo sull'art. 416 ter del Codice Penale, ha innalzato le pene relative al reato presupposto portandole a reclusione da sei a dodici anni (era prevista reclusione da quattro a dieci anni).

Nessuna modifica è stata apportata al livello delle sanzioni per la eventuale responsabilità amministrativa correlata a questo reato.

B.10.3 ANALISI DEI RISCHI

L'aumento della pena prevista per il reato presupposto ex art. 416 ter c.p., non impatta sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2013: si ritiene inoltre che questa tipologia di reato non sia direttamente ipotizzabile con riferimento alle imprese di costruzione.

B.10.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Si ritengono adeguati i protocolli di prevenzione già previsti dal Codice di Comportamento ANCE per i reati di cui all'art 24 ter, come da tabella seguente:

R03 Delitti di criminalità organizzata

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI												
02	Approvvigionamento	Valutazione e qualificazione fornitori	02	03											
		Selezione del fornitore	09												
		Emissione dell'ordine	12	15											
		Ricevimento fattura passiva	23												
		Obblighi di informazione	25	26											
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	03	04	05	06									
		Gestione del contratto	19												
05	Finanziario	Gestione della liquidità (tesoreria)	01	02	03	04	05	06	07	09	11				
		Acquisizione e gestione di finanziamenti	13	14											
		Investimenti finanziari	15	16	17	18	19	20							
		Obblighi di informazione	21												
06	Amministrativo	Gestione societaria	01												
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02												
		Obblighi di informazione	12												

B.11 Legge 17 ottobre 2017 n° 161 (nuovo Codice antimafia) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

B.11.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 161/2017 Art. 30 - Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

B.11.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

Sono quelli descritti nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 dell'art. 12 del DLgs 286/1998:

ART. 12 - DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

B.11.3 CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE E MOG 231

Come ulteriore elemento da segnalare, la Legge 161/2017 prevede all'art. 11 (Controllo giudiziario delle aziende) l'introduzione nel DLgs 159/2011 – Codice Antimafia di un nuovo articolo, il 34-bis, il quale al comma 3 lettera d) dispone che con il provvedimento che nomina l'amministratore giudiziale, il Tribunale può stabilire *“i compiti dell'amministratore giudiziale finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo: ... di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.”*

B.11.4 ANALISI DEI RISCHI

Si ritiene che i nuovi reati presupposto non siano direttamente ipotizzabili con riferimento alle imprese di costruzione.

B.11.5 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Si ritengono adeguati i protocolli di prevenzione già previsti dal Codice di Comportamento ANCE per i reati di cui all'art 25 duodecies, come da tabella seguente:

R17 Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI				
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	04				
		Obblighi di informazione	12				

Si ritiene che alla maggiore gravità dei nuovi reati presupposto debba corrispondere la individuazione come CRITICO del seguente protocollo preesistente:

- 09.12 Controllo dei documenti

B.12 Legge 20 novembre 2017 n° 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017

B.12.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 167/2017 - Art. 5. - Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST)

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:

Art. 25-terdecies. - (Razzismo e xenofobia).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

B.12.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

LEGGE 13 OTTOBRE 1975, N. 654 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE⁹

ART. 3.

- 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
 - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- 3 È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
- 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di

⁹ Si segnala, vedi punto B.14, che il DLgs 21/2018 ha successivamente abrogato il riferimento all'articolo 3 della Legge 654/1975 sostituendolo con il nuovo art. 604 bis del cp, di uguali contenuti

diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

B.12.3 ANALISI DEI RISCHI

Si ritiene che i nuovi reati presupposto non siano direttamente ipotizzabili con riferimento alle imprese di costruzione.

B.12.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Si ritengono adeguati alla prevenzione dei nuovi reati presupposto alcuni dei protocolli di prevenzione già previsti dal Codice di Comportamento ANCE, come da tabella seguente:

R19 Razzismo e xenofobia											
PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'		PROTOCOLLI							
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale		02	03						
		Valutazione del personale		07							
		Obblighi di informazione		12							

Con riferimento specifico al protocollo 09.03, si ritiene opportuno introdurre nello stesso un riferimento specifico ai reati di razzismo e xenofobia, come indicato nel seguito.

Protocollo 09.03	Discriminazioni nella selezione del personale
CRITICO	Attuazione protocollo 01.04
Prevenzione reato/i	Art. 25-terdecies. - (Razzismo e xenofobia)
<p>Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, non deve effettuare o commissionare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.</p> <p>La selezione del personale non deve essere influenzata da valutazioni discriminanti basate su razzismo e/o xenofobia</p>	

B.13 Legge 30 novembre 2017 n° 179 (“whistleblowing”) - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

B.13.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 179/2017 - Art. 2. - Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«**2-bis.** I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

B.13.2 I NUOVI REQUISITI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Legge approvata integra e amplia la disciplina prevista dalla legge Severino per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, rafforzando la norma vigente per gli impiegati pubblici ed estendendola anche al settore privato attraverso l'inserimento di specifici obblighi a carico delle società all'interno dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal DLgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

Deve essere subito segnalato che la Legge 179/2017 non è intervenuta sui reati presupposto, ma sui requisiti che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione – MOG per essere considerato idoneo ed esimente dalla responsabilità amministrativa.

Ne consegue che la misura di adeguamento del Modello deve essere effettuata sulla Parte Generale del MOG e non su quella speciale, che contiene i protocolli di prevenzione dei reati presupposto.

Dal punto di vista del Codice di Comportamento ANCE rev. 2013, questo comporta l'inserimento di un nuovo capitolo alla fine della Terza Parte (*Modello tipo di organizzazione gestione e controllo*), Sezione A (*Disposizioni Generali*), pag. 58.

Di seguito si riporta il testo di questo capitolo aggiuntivo

«10. Protezione del whistleblower

10.1 L'impresa tutela e protegge da misure discriminatorie tutti coloro (personale dipendente, collaboratori, fornitori) che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto del DLgs 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

10.2 Per il ricevimento delle segnalazioni di cui al punto precedente, l'impresa ha predisposto due canali:

- Un canale convenzionale, attraverso la costituzione di una casella postale fisica intestata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo della sede legale dell'azienda. Tutta la corrispondenza pervenuta a tale casella postale non verrà protocollata, ma verrà consegnata chiusa all'OdV (al suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo), che provvederà alla sua apertura e al successivo trattamento della segnalazione
- Un canale informatico, costituito da un indirizzo mail intestato all'OdV (con accesso riservato al Presidente in caso di organismo plurisoggettivo). Per evitare la possibilità di accessi indebiti da parte di personale dell'azienda, si suggerisce che tale indirizzo mail non risieda nei server aziendali e che lo stesso OdV non vi acceda da un computer appartenente alla rete aziendale.
Come alternativa all'indirizzo mail, può essere utilizzato un software specializzato nella gestione del whistleblowing e gestito da strutture terze.

Il sito web dell'azienda dà evidenza dell'esistenza di questi due canali, rende disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisce l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.

10.3 L'Organismo di Vigilanza (il suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo) tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

10.4 La documentazione informatica relativa alle singole segnalazioni sarà conservata in un computer non appartenente alla rete aziendale, ovvero, qualora questo non fosse possibile, in una cartella protetta da password conosciuta dal solo OdV.

10.5 La documentazione cartacea relativa alle singole segnalazioni, inclusi i documenti elaborati dallo stesso OdV, qualora conservata presso l'azienda, dovrà essere accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza.

- 10.6 La mancata tutela dell'identità del segnalante, salvo che nei casi previsti dalla legge, è considerata giusta causa per la revoca dell'intero OdV o di suoi componenti.
- 10.7 Chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al precedente capitolo 7
- 10.8 Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al precedente capitolo 7
- 10.9 L'Organismo di Vigilanza, all'interno del proprio regolamento o in una procedura specifica, regolerà le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime»

B.13.3 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Con riferimento specifico al protocollo 01.09, già valutato come CRITICO, si ritiene opportuno introdurre nello stesso un riferimento specifico al whistleblowing, come indicato nel seguito:

Protocollo 01.09	Sistema sanzionatorio
CRITICO	<i>Principio generale</i>
Prevenzione reato/i	
<p>Per il personale dipendente, deve essere implementato uno specifico sistema sanzionatorio (disciplinare), congruente con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente.</p> <p>Tale sistema sanzionatorio è applicabile anche a chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità di chi segnala condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.</p> <p>Per collaboratori e fornitori devono essere previste contrattualmente clausole aventi la stessa finalità.</p> <p>Per violazioni commesse dall'organismo dirigente (amministratori) deve essere prevista la segnalazione al Collegio Sindacale o ad altro organo equivalente.</p> <p>Eventuali violazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza costituiscono giusta causa per la revoca dell'incarico.</p>	

B.13.4 *PROFILI DI CRITICITÀ DELLE DISPOSIZIONI EX LEGGE 179/2017*

Con la Legge 179/2017, la tutela del whistleblower risulta estesa a tutta la pubblica amministrazione e a tutti i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, con un ruolo di supervisione e controllo svolto da Anac.

Nel settore privato, invece, la tutela del whistleblower è rivolta esclusivamente ai dipendenti e collaboratori delle imprese che hanno adottato un MOG 231 e non ai dipendenti e collaboratori delle imprese che tale modello non hanno implementato.

Anche nel caso di imprese che hanno adottato un MOG, viene garantita protezione della riservatezza solo per “*segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto (NB: il DLgs 231/2001) ... o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente*”. Sembra conseguente il fatto che siano escluse le segnalazioni relative a reati diversi da quelli presupposto e, anche per questi ultimi, sono escluse le segnalazioni relative ai casi nei quali non esiste interesse o vantaggio dell'organizzazione.

Le rilevanti prescrizioni derivanti dai due nuovi commi 2-ter e 2-quater, essendo al momento inserite nel DLgs 231/2001, si applicano solo alle imprese che hanno adottato un MOG e non alle altre, generando una distorsione che prima o poi dovrà essere affrontata dal legislatore o dalla giurisprudenza.

B.14 Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n° 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103

B.14.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il DLgs 21/2018 ha iniziato a dare attuazione al **principio della riserva di codice** che ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni mediante l'inserimento all'interno del codice penale delle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore che abbiano a diretto oggetto la tutela di beni di rilievo costituzionale, con contemporanea abrogazione delle disposizioni previgenti.

In particolare, sono stati trasposti nel codice penale anche alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001, vale a dire:

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies): sono stati soppressi gli artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione in materia di tratta delle persone, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327 (che non erano richiamati dal DLgs 231/2001), con aggiunta di due nuovi commi all'art. 601 cp (richiamato nella sua interezza dal DLgs 231/2001)
- Reati ambientali (art. 25 undecies): è stato soppresso l'art. 260 del TU ambiente, sostituito dal nuovo art. 452 quaterdecies del cp – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies): è stato soppresso l'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n° 654, sostituito dal nuovo art. 604 bis del cp – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono tutte indirette, perché il DLgs 21/2018 all'Art. 8 - Disposizioni di coordinamento, comma 1, prevede esplicitamente che *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.”*

B.14.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

Il testo dei nuovi articoli del cp che vanno a sostituire, con contenuti analoghi, le norme abrogate è il seguente:

Art. 601 cp – Tratta di persone: dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.»;

Art. 452 quaterdecies cp - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 604-bis cp - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

B.14.3 ANALISI DEI RISCHI

I due commi aggiunti all'art. 601 cp risultano non applicabili alle imprese di costruzioni.

La ridefinizione degli altri reati presupposto non comporta nessuna variazione alle analisi dei rischi già effettuate.

B.14.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Si ritengono adeguati alla prevenzione dei reati presupposto così come ridefiniti i protocolli di prevenzione già previsti dal Codice di Comportamento ANCE.

B.15 Legge 9 gennaio 2019, n°3 – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

La Legge 3/2019 ha introdotto una serie articolata di modifiche in tema di prescrizione e di contrasto dei reati in danno della Pubblica Amministrazione:

1. Profonda modifica dei termini della prescrizione, applicabile a tutti i reati previsti dal codice penale e, come conseguenza, a tutti i reati presupposto del DLgs 231/2001
2. Inasprimento delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e divieto di contrattare con la PPAA) a carico delle persone fisiche colpevoli di reato in danno della Pubblica Amministrazione, il cosiddetto DASPO dei corrotti
3. Inasprimento delle pene edittali per alcuni reati ai danni dello Stato (reati presupposto ex art. 24 del DLgs 231/2001)
4. Con riferimento più specifico ai reati presupposto ex art. 25 del DLgs 231/2001 (Concussione, induzione illecita a dare o promettere utilità, corruzione), il legislatore ha introdotto una serie articolata di inasprimenti, tutti con ripercussioni dirette o indirette sul DLgs 231/2001:
 - È stato inserito nel DLgs 231/2001 un nuovo reato presupposto ex art. 346 bis cp - *Traffico di influenze illecite*, modificando allo stesso tempo i contenuti dell'articolo 346 bis preesistente per includere la fattispecie di millantato credito ex art. 346 cp (abrogato)
 - Sono state aumentate le pene edittali di alcuni reati presupposto, con conseguente allungamento del periodo di prescrizione degli stessi
 - Sono state aumentate le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e divieto di contrattare con la PPAA) a carico delle persone fisiche, il cosiddetto DASPO dei corrotti
 - È stato modificato l'art. 322 bis cp, relativo alla corruzione internazionale, allargando la platea dei possibili destinatari dell'offerta corruttiva
 - È stato reso più semplice l'inizio dell'azione penale per i reati di corruzione internazionale, eliminando una serie di autorizzazioni preventive previste in precedenza (Ministro degli Esteri o istanza della persona offesa)
 - Viene fortemente aumentata la durata delle sanzioni interdittive a carico dell'ente riconosciuto colpevole di responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001 (anche questa è una forma di DASPO dei corrotti)
- Obbligo di procedere d'ufficio per i reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati (reati presupposto ex art. 25 ter lettera 1 s bis del DLgs 231/2001)

Nel seguito verrà effettuata una analisi maggiormente dettagliata delle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 e dei conseguenti aggiornamenti del Codice di Condotta ANCE.

B.15.1 PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO

Una prima importante modifica è stata apportata all'art. 158 cp – *Decorrenza del termine della prescrizione* equiparando il caso di reato continuato a quello di reato permanente e quindi individuando la decorrenza della prescrizione nel giorno in cui cessa la continuazione.

Ancora più rilevante la modifica apportata al successivo art. 159 cp – *Sospensione del termine della prescrizione*: viene infatti previsto che il corso della prescrizione venga sospeso a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

In altre parole, una sentenza di primo grado (assoluzione o condanna) inibisce la successiva prescrizione del reato per decorrenza dei termini e la prescrizione resta di fatto applicabile solo nei casi in cui non venga pronunciata sentenza di primo grado nei tempi previsti dall'art. 157 cp (*tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione*).

L'entrata in vigore delle modifiche apportate al regime della prescrizione (artt. 158, 159 e 160 cp) è stabilita per il 1° gennaio 2020.

B.15.1.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Con riferimento all'art 22 del DLgs 231/2001, la prescrizione della responsabilità amministrativa da reato non è correlata alla prescrizione del sottostante reato presupposto¹⁰, ma è limitata ai casi in cui:

- L'illecito amministrativo non sia contestato entro il termine di cinque anni, ovvero entro lo stesso periodo non venga richiesta l'applicazione di misure cautelari interdittive
- Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, siano trascorsi cinque anni dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Ne consegue che le modifiche apportate alla prescrizione del reato presupposto non hanno riflessi diretti sulla prescrizione della responsabilità amministrativa.

B.15.1.2 ANALISI DEI RISCHI

Le modifiche ai termini di prescrizione dei reati presupposto non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2013.

Si ritengono pertanto adeguati i protocolli di prevenzione già previsti dal Codice di Comportamento ANCE 2013 a fronte dell'insieme dei reati presupposto.

¹⁰ L'art.8 del DLgs 231/2001 prevede esplicitamente che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia

B.15.2 INASPRIMENTO DELLE PENE ACCESSORIE

La Legge 3/2019 ha previsto un sostanziale inasprimento delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e divieto di contrattare con la PPAA) a carico delle persone fisiche colpevoli di reato in danno della Pubblica Amministrazione, il cosiddetto DASPO dei corrotti

Con la modifica dell'art. 32 quater cp il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione viene esteso alle persone fisiche condannate per il reato ex art. 314 cp (Peculato) che non è reato presupposto del DLgs 231/2001.

Viene profondamente modificato l'art. 317-bis cp, che diviene:

Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni

Di fatto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici viene estesa alle persone fisiche colpevoli dei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione dell'incaricato di un pubblico servizio, pene per il corruttore ex art. 321 cp, istigazione alla corruzione, corruzione internazionale e traffico di influenze illecite e viene introdotta ex novo la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PPAA in perpetuo, salvo che per l'accesso alle prestazioni di pubblici servizi.

L'articolo 179 cp (Riabilitazione) viene inasprito con l'aggiunta del seguente comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»

La riabilitazione diviene quindi improduttiva di effetti per le pene accessorie perpetue che si estingueranno decorsi non meno di sette anni dalla declaratoria di riabilitazione, qualora il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Viene modificato anche il Codice di Procedura Penale con riferimento alla sospensione condizionale della pena: rispetto ai reati dei pubblici ufficiali contro la PPAA (articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis cp) la concessione della sospensione condizionale della pena non si estende più automaticamente anche alle pene accessorie, rispetto alle quali è previsto un vaglio nel merito da parte del Giudice.

L'inasprimento delle pene accessorie a carico delle persone fisiche colpevoli di reati contro la PPAA non ha ripercussioni dirette sul DLgs 231/2001 e sulla relativa analisi dei rischi.

B.15.3 REATI AI DANNI DELLO STATO (art. 24 del DLgs 231/2001)

B.15.3.1 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 3/2019, intervenendo sul primo comma dell'art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato) del Codice Penale, ha modificato le pene relative al reato presupposto portandole a reclusione da uno a quattro anni "se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri".

Nessuna modifica è stata apportata al livello delle sanzioni per la eventuale responsabilità amministrativa correlata a questo reato.

B.15.3.2 ANALISI DEI RISCHI

L'aggravante della pena prevista per il reato presupposto ex art. 316 ter c.p., non impatta sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2013.

B.15.3.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Si ritengono adeguati i protocolli di prevenzione già previsti dal Codice di Comportamento ANCE per i reati di cui all'art 24, come da tabella seguente:

R01		Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico						
PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'	PROTOCOLLI						
02	Approvvigionamento	Richiesta di acquisto	07					
		Ricevimento materiali/prestazioni	20					
		Obblighi di informazione	27					
03	Commerciale e gestione commesse	Predisposizione e riesame dell'offerta	10					
		Gestione del contratto	15	17				
		Varianti e riserve	21	22				
		Fatturazione attiva e contabilizzazione	23					
		Gestione risorse finanziarie	25					
		Obblighi di informazione	26	27	28			
04	Attività immobiliare	Fatturazione attiva e contabilizzazione	10					
07	Gestione investimenti e spese finanziati con fondi pubblici	Istruttoria	01					
		Autorizzazione	02					
		Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie	03					
		Sviluppo del progetto	04					
		Rendicontazione	05					
		Obblighi di informazione	06	07				
08	Gestione sistemi informativi	Controlli di legittimità	01					
		Obblighi di informazione	04					
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02					
		Obblighi di informazione	12					

B.15.4 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (art. 25 DLgs 231/2001)

B.15.4.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Legge 3/2019 - Art. 1 comma 9.

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».

B.15.4.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

NUOVO REATO PRESUPPOSTO

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

ART. 346 BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

MODIFICHE DIRETTE AI REATI PRESUPPOSTO PREESISTENTI

La Legge 3/2019, intervenendo sul Codice Penale, ha modificato alcuni dei reati presupposto richiamati dall'art. 25 del DLgs 231/2001.

Le modifiche agli articoli del codice penale che definiscono i reati presupposto sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>	<p>Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori</p>	<p>Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori</p>

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p>	<p>aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p>
<p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, (3) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p>	<p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali</p>
<p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p>	<p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p>
<p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.</p>	<p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p>
<p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	<p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>

MODIFICHE INDIRETTE AI REATI PRESUPPOSTO PREESISTENTI

La Legge 3/2019 ha anche modificato gli artt. 9 e 10 del codice penale, escludendo la necessità della richiesta del Ministro della giustizia o dell'istanza o querela della persona offesa, qualora, rispettivamente, il cittadino italiano abbia commesso all'estero uno dei delitti previsti dagli artt. 320, 321 e 346-bis cp, o lo straniero abbia commesso in territorio estero e a danno dello Stato o di un cittadino italiano uno dei delitti indicati dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis cp.

Questo rende ovviamente più facilmente perseguibili tutti i reati di corruzione internazionale, presupposto di responsabilità amministrativa.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona</p>	<p>Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona</p>

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto,</p>	<p>offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto,</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis</p>
<p>Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero.</p> <p>Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.</p> <p>Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. 	<p>Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero.</p> <p>Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.</p> <p>Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. <p>La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis</p>

B.15.4.3 ANALISI DEI RISCHI

L'aumento delle sanzioni a carico sia della persona fisica (corrotto e corruttore) che della persona giuridica (aumento delle sanzioni interdittive per i reati corruttivi) aumenta la gravità delle conseguenze per l'impresa dell'eventuale reato, ma in realtà tende a diminuire la probabilità (effetto deterrenza) che lo stesso venga commesso.

Si può ritenere che il rischio (combinazione di gravità e probabilità) resti sostanzialmente invariato rispetto a quanto stimato nel Codice di Comportamento ANCE 2013 (valore "medio").

B.15.4.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Il nuovo reato presupposto ex art. 346 bis cp (Traffico di influenze illecite) e le modifiche apportate agli altri reati presupposto possono essere efficacemente contrastati dagli stessi protocolli di prevenzione che il Codice di Comportamento ANCE ha proposto a fronte dell'insieme dei reati presupposto ex art. 25 del DLgs 231/2001, come da tabella seguente:

R04 Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI					
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	01	02				
		Analisi tecnica e stima dei costi	07	08				
		Predisposizione e riesame dell'offerta	11	12				
		Aggiudicazione e stipula del contratto	13	14				
		Gestione del contratto	15	17	18	20		
		Variante e riserve	21	22				
		Gestione risorse finanziarie	24					
		Obblighi di informazione	26	27	28			
04	Attività immobiliare	Identificazione delle opportunità	01	02				
		Sviluppo del progetto immobiliare	04					
		Obblighi di informazione	20	21				
06	Amministrativo	Gestione societaria	03					
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02					
		Obblighi di informazione	12					

B.15.5 CORRUZIONE FRA PRIVATI (art. 25 ter lettera 1s bis del DLgs 231/2001)

B.15.5.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Con riferimento all'art. 25 ter lettera 1s bis – Reati Societari – Corruzione fra privati, la Legge 3/2019 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche.

B.15.5.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 3/2019 ha modificato in modo omogeneo i due articoli del cc che definivano i corrispondenti reati presupposto:

- Nell'art. 2635 cc – *Corruzione tra privati* ha soppresso il quinto comma che recitava: "Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."
- Nell'art. 2635 bis cc – *Istigazione alla corruzione tra privati* ha soppresso il terzo comma che recitava: "Si procede a querela della persona offesa."

Come conseguenza, entrambi i reati sono ora sempre perseguibili d'ufficio.

B.15.5.3 ANALISI DEI RISCHI

La perseguibilità d'ufficio dei due reati di *Corruzione fra privati* e di *Istigazione alla corruzione fra privati* introdotta dalla Legge 3/2019 non impatta sulla valutazione dei rischi (rischio "medio") contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2013.

B.15.5.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Anche a fronte della perseguibilità d'ufficio del reato di corruzione fra privati e del reato di istigazione alla corruzione fra privati, per una impresa di costruzione sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento ANCE 2013 e smi nel quadro dei reati societari ex art. 25-ter, come da tabella seguente:

R07 Reati societari

PROCESSO SENSIBILE		ATTIVITA'	PROTOCOLLI			
02	Approvvigionamento	Selezione del fornitore	10			
		Obblighi di informazione	25			
03	Commerciale e gestione commesse	Identificazione delle opportunità	01	02		
		Analisi tecnica e stima dei costi	07	08		
		Predisposizione e riesame dell'offerta	11	12		
		Aggiudicazione e stipula del contratto	13	14		
		Gestione del contratto	15	17	18	20
		Varianti e riserve	21	22		
		Gestione risorse finanziarie	24			
04	Attività immobiliare	Obblighi di informazione	26	27	28	
		Identificazione delle opportunità	02			
		Sviluppo del progetto immobiliare	03	04		
		Scelta Agenzia immobiliare	06	07		
		Vendita unità immobiliari	08	09		
06	Amministrativo	Obblighi di informazione	19	20		
		Gestione societaria	04			
09	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione del personale	02			
		Obblighi di informazione	12			

C. MODIFICHE AL SOFTWARE SQUADRA 231

C.1 Squadra 231

In concomitanza con la pubblicazione della revisione 2013 del Codice di Comportamento è stata messa a disposizione delle imprese associate all'ANCE la versione del software Squadra231 pienamente congruente con la stessa.

Il software viene costantemente aggiornato nelle sue caratteristiche tecniche e nel 2016 è stata rilasciata una versione totalmente rivista per funzionalità ed interfaccia utente.

L'attuale versione di Squadra231 consente all'azienda di fornire all'azienda, in base alla compilazione di un questionario, una prima bozza del Modello di Organizzazione e Gestione già personalizzato e composto da:

- Codice Etico.
- Parte Generale del Modello contenente, fra l'altro:
 - Disposizioni generali
 - Sistema disciplinare
 - Disposizioni per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza
 - Modalità di gestione del whistleblowing
 - Descrizione dei Processi
- Parte Speciale del Modello nella quale, per ogni Punto di Controllo previsto dal Codice di Comportamento ANCE, vengono riportate le procedure correlate.

Squadra231 consente quindi la identificazione delle persone che nell'azienda svolgono le diverse funzioni oggetto di procedura e, in una fase successiva, la modifica delle procedure proposte per meglio personalizzarle alla realtà aziendale.

C.2 Effetti del presente aggiornamento per i nuovi utenti di Squadra231

I nuovi utenti di Squadra231 potranno utilizzare normalmente il programma.

Il testo della Parte Generale proposta sarà già aggiornato.

I Punti di Controllo proposti per la Parte Speciale saranno già quelli aggiornati¹¹.

C.3 Effetti del presente aggiornamento per gli utenti di Squadra231 che hanno già emesso il loro Modello.

Per gli utenti che hanno già emesso il Modello, Squadra231 fornisce:

- Un testo (in formato word) con le principali modifiche da apportare alla Parte Generale del MOG.
- Una opzione per ottenere, in automatico, l'aggiunta dei nuovi Punti di Controllo proposti nella Parte Speciale con le relative procedure d'esempio che dovranno essere personalizzate dall'azienda.

Per le modalità operative si rimanda alla lettura del Manuale Esteso scaricabile direttamente dal Menu AIUTO.

¹¹ I Punti di Controllo non modificati dalla revisione 2013 saranno caratterizzati dalla scritta "[ANCE]" accanto al titolo; quelli modificati saranno caratterizzati dalla scritta "[ANCE 2018 o ANCE 2019]".

C.4 SQuadra 231 versione estesa – Monitoraggio.

L'attuale versione estesa di SQuadra231 (utilizzabile come opzione) consente all'azienda, oltre allo svolgimento di tutte le funzioni di SQuadra231 base, di fornire un significativo supporto all'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento all'attività di audit sul sistema gestionale di prevenzione dei reati, vengono suggeriti tre livelli di monitoraggio:

- *Monitoraggio di primo livello*: è finalizzato a responsabilizzare direttamente gli operatori ed è sostanziato dal documento di registrazione dell'attività svolta predisposto dal responsabile della sua attuazione (il COME e il QUANDO della singola procedura prevista dal modello).
- *Monitoraggio di secondo livello*: per ogni procedura è possibile definire, all'interno di SQuadra 231, chi nell'azienda (definito Controllore) ha il compito di verificare periodicamente la corretta attuazione e registrazione dell'attività da parte dei singoli Responsabili, segnalando eventuali non conformità.

È possibile definire anche il tipo di controllo (audit documentale, visita in cantiere, visita non programmata, ecc.), la periodicità del controllo (espressa in mesi) e il campione di evidenza ritenuto adeguato (ad esempio: 1 contratto di fornitura, 2 di subappalto e 1 di consulenza, il 10% delle gare, ecc.).

Al fine di semplificare le attività di verifica, SQuadra231 esteso può produrre documenti di riepilogo dell'insieme delle verifiche di competenza del singolo Controllore e fogli di Excel utilizzabili per la raccolta delle evidenze e delle valutazioni sulla conformità rilevata. Le informazioni inserite nel file di Excel potranno essere importate e consolidate in SQuadra231.

I risultati del monitoraggio di secondo livello costituiscono il principale flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fornendo allo stesso una visione riepilogativa di tutte le attività di controllo svolte, di quelle previste e non effettuate e del livello di conformità rilevato nei controlli effettuati.

- *Monitoraggio di terzo livello*: L'OdV verificherà a campione, con il supporto di SQuadra 231 esteso ove utilizzato, le attività di audit svolte dai Controllori. In presenza di situazioni anomale (mancanza di attività di controllo o rilevazione di non conformità) potrà intervenire con continuità d'azione sollecitando Controllori e Responsabili alla corretta attuazione del Modello, segnalando all'Organo Dirigente eventuali problematiche non risolte e richiedendo, ove necessario, modifiche del modello o l'applicazione di sanzioni disciplinari.

C.5 Chiarimenti e/o miglioramenti derivanti dai primi cinque anni di utilizzo di SQuadra 231

Funzione Preposta

Ogni Punto di Controllo individua il controllo da effettuare assegnandolo genericamente alla "Funzione preposta" lasciando alla singola azienda il compito di indicare nel proprio Modello la funzione aziendale effettivamente responsabile del controllo, individuandone anche il nominativo.

In alcuni Punti (vedi, ad esempio, i punti: 03.01, 03.02, 03.05, ecc.), per rendere più chiara la lettura del Codice di Comportamento sono state indicate delle "Figure Tipo" (come Responsabile Commerciale) ma anche in questi casi quanto indicato va interpretato come "la Funzione preposta", lasciando ad ogni azienda la possibilità di utilizzare l'organizzazione e la terminologia a lei abituale.

Flussi aziendali

Analogamente anche le indicazioni presenti in alcuni punti circa il flusso documentale (vedi, ad esempio, i punti 02.20 e successivi “*il documento di registrazione dei controlli (insieme all’eventuale documento di trasporto o al SAL) viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.*”) hanno lo scopo di rendere più chiara la lettura del Codice di Comportamento e non devono limitare la libertà dell’azienda di darsi l’organizzazione che preferisce, identificando i flussi interni ritenuti più consolidati.

White List

Nel Punto: 02.03 [P] – “Subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa” viene richiesta la “*Verifica della presenza del potenziale subappaltatore nelle white list predisposte dalla prefettura competente, ove esistente*”. In molte realtà si è ritenuto di effettuare questa verifica solo in presenza di white list con un numero di aziende presenti tale da garantire una corretta concorrenza; in questo caso è opportuno che l’azienda identifichi criteri alternativi per il controllo del rischio di infiltrazione mafiosa.

Separazione delle funzioni

La separazione delle funzioni è uno dei principi fondamentali per ogni buon Modello. Come correttamente indicato nei punti 02.11, 02.24, 05.08, 06.06 e 09.11, questa separazione deve essere presente nei Modelli “compatibilmente con le dimensioni aziendali”.

Le stesse considerazioni valgono anche per il punto 02.07 “Programma dei lavori e delle forniture, noleggi e subappalti” nel quale la richiesta che “*La funzione tecnica preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle forniture, diversa dalla funzione acquisti,...*” va inteso “compatibilmente con le dimensioni aziendali”.

Qualifica dei fornitori

Come indicato nel punto 02.01 “Sistema di qualificazione dei fornitori” il “*vertice aziendale decide le modalità per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Albo Fornitori Qualificati, ovvero effettuata di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, e comunque prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura*”.

Nel Punto 02.09 “Ricerca di mercato” la richiesta di qualificazione del fornitore (qualora non esista l’albo fornitori qualificati) va intesa come avvio dell’attività che deve comunque concludersi prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura.

Oneri per la sicurezza

Il Punto 06.07 “Oneri per la sicurezza” raccomanda “che la funzione preposta imputi i costi sostenuti in modo che sia possibile dare evidenza, per ciascun contratto, dei principali importi spesi a fronte degli oneri per la sicurezza”. Molte aziende hanno scelto di non effettuare il controllo “a posteriori” ma di formulare delle analisi preventive per una corretta assegnazione degli oneri della sicurezza ai vari subappaltatori. In questi casi è importante che questa analisi esista e sia conservata e che venga data evidenza, in ogni contratto, degli oneri previsti per la sicurezza.

Pagamenti in contanti ai dipendenti

Dal 2018 è obbligatorio il pagamento degli stipendi ai dipendenti tramite bonifico.

Il Punto 09.11 “Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti” prevedeva la possibilità residuale del pagamento in contanti. Si consiglia di effettuare il pagamento delle retribuzioni, anche quando si tratta di anticipo, solo con mezzi tracciabili, escludendo pertanto l’uso del contante consegnato direttamente al lavoratore.

È comunque opportuno ricomprendere nell’obbligo di tracciabilità previsto dalla legge del 1/7/18 anche l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria che retributiva delle somme.

Riferimenti al Codice degli Appalti

In alcuni Punti di Controllo del Codice di Comportamento Ance 2013 viene fatto riferimento al rispetto di specifiche prescrizioni contenute nel Codice degli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Appare evidente che nel testo del 2013 tutti i riferimenti sono fatti al Codice degli Appalti in vigore alla data, vale a dire al DLgs 163/2006; il software SQuadra 231 ha successivamente aggiornato tutti i riferimenti di questa natura con i corrispondenti articoli del nuovo Codice degli Appalti, emesso come DLgs 50/2016.¹²

¹² Ad esempio il Punto di Controllo ANCE 03.03 cita l'art. 38 del DLgs 163/2006, mentre il software SQuadra 231 fa riferimento al corrispondente Art. 80 del DLgs 50/2016.

D. TESTO COORDINATO DEL DLGS 231/2001

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 - G.U. n. 140 del 19 giugno 2001

Testo coordinato con la legislazione successiva emessa entro il 31 gennaio 2019

Capo I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

(il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 14, Legge 183/2011 e modificato dall'art. 2 Legge 179/2017)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della

segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II - Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13. Sanzioni interdittive

(articolo modificato dall'art. 1 comma 9, Legge 3/2019)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta

la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 48/2008)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

(articolo introdotto dall'art. 2 comma 29, Legge 94/2009)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

(articolo modificato dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012 e dall'art. 1 comma 9, Legge 3/2019)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

(articolo introdotto dall'art. 6, Legge 409/2001 e modificato dall'art. 15 comma 7, Legge 99/2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

(articolo introdotto dall'art. 15 comma 7, Legge 99/2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

Art. 25-ter. Reati societari

(articolo introdotto dall'art. 3, DLgs. 61/2002, modificato dagli artt. 31 e 39, Legge 262/2005 e dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012, dall'art. 12, legge 69/2015, e dall'art.6 DLgs 38/2017)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) abrogata;
- [d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;]⁽¹⁾
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

⁽¹⁾ L'articolo 2623 del codice civile è stato abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 262/2005; il reato corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis), ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
(articolo introdotto dall'art. 3, Legge 7/2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

Art 25 quater. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(articolo introdotto dall'art. 8, Legge 7/2006)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale

(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 228/2003 e modificato dall'art. 10 Legge 38/2006, dall'art. 3, DLgs 39/2014 e dall'art.6 Legge 199/2016)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Art. 25-sexies. Abusi di mercato

(articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004.)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007 e modificato dall'art. 30 del Dlgs. 81/2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(articolo introdotto dall'art. 63 comma 3, DLgs 231/2007 e modificato dall'art. 3 Legge 186/2014)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 99/2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(articolo introdotto dall'art. 4, Legge 116/2009 e modificato dall'art. 2 del Dlgs. 121/2011)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies. Reati ambientali

(articolo introdotto dall'art. 2 del Dlgs 121/2011 e modificato dall'art. 1 comma 8 della legge 68/2015)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-
quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018
n. 21*), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal
comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,
primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal
comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(articolo introdotto dall'art. 2, DLgs 109/2012 e modificato dall'art. 30 Legge 161/2017)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 167/2017)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente.

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III - Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV - Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari *(articolo modificato dall'art. 1 comma 9, Legge 3/2019)*

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. Sequestro preventivo

(comma 1-bis introdotto dall'art. 12 comma 5-bis, Legge 125/2013)

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Art. 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI - Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64. Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII - Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII - Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX - Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 200, 240 e 241 del citato D.P.R. n. 115

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al comma 2 del presente articolo sono ora contenute negli artt. 9 e 11 del citato testo unico.

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 30, 31 e 32 del citato testo unico.

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 40 del citato testo unico.

Capo IV - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83. Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) abrogato;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

ALTRE LEGGI CHE RICHIAMANO IL DLgs 231/2001

Legge 146/2006

Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale

Art. 10. - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. abrogato dal D.Lgs. 231/2007
6. abrogato dal D.Lgs. 231/2007
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI